

**COMMISSIONE SPECIALE PER LA RATIFICA DEI DECRETI LEGISLATIVI
EMANATI DAL GOVERNO DURANTE IL PERIODO DELLA COSTITUENTE**

LXXIII.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 12 MARZO 1953

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CODACCI PISANELLI

INDICE

	PAG.		PAG.
Congedi:			
PRESIDENTE	874		
Comunicazione del Presidente:			
PRESIDENTE	874		
Disegni di legge (Discussione e approvazione):			
Ratifica del decreto legislativo 3 ottobre 1947, n. 1222, concernente l'assunzione obbligatoria dei mutilati ed invalidi del lavoro nelle imprese private. (Modificato dalla Commissione speciale ratifica del Senato) (520-112-B)	874	Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 21 aprile 1948, n. 753, concernente temporanee modificazioni all'ordinamento dell'Accademia militare per gli anni accademici 1945-46 e 1947-47. (Modificato dalla Commissione speciale ratifica del Senato). (520-202-B)	876
PRESIDENTE	874, 875	PRESIDENTE	876
SPOLETI, Relatore	874	JANNUZZI, Sottosegretario di Stato per la difesa	876
MURDACA, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale	875	Diniego di ratifica del decreto legislativo 25 settembre 1947, n. 1249, concernente riacquisto della cittadinanza italiana da parte degli italiani che divengono cittadini del territorio libero di Trieste. (Modificato dalla Commissione speciale ratifica del Senato) (520-159-bis)	877
Ratifica del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1742, concernente aumento della indennità di accademia prevista per i sottufficiali ammessi a frequentare i corsi presso le accademie militari. (Modificato dalla Commissione speciale ratifica del Senato). (520-199-B)	875	PRESIDENTE	877
PRESIDENTE	875	Disegno di legge (Seguito della discussione):	
JANNUZZI, Sottosegretario di Stato per la difesa	875	Ratifica, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98, dei decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo della Costituente. (520)	877
		PRESIDENTE	877
		Decreto legislativo 11 marzo 1948, n. 460, concernente «Adeguamento dell'indennità di rappresentanza ai funzionari della carriera diplomatico-consolare di cui all'articolo 9 della legge 2 giugno 1927, n. 862» (Discussione e ratifica con aggiunte). (520-184)	877
		PRESIDENTE	877, 879
		TAVIANI, Sottosegretario di Stato per gli affari esteri	878

COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 12 MARZO 1953

	PAG.
<i>Decreti legislativi concernenti il Ministero del tesoro, emanati dal Governo durante il periodo dell'Assemblea Costituente. (Discussione e ratifica) (520-154-ter)</i>	879
PRESIDENTE	879
<i>Decreti legislativi concernenti il Ministero delle finanze, emanati dal Governo durante il periodo dell'Assemblea Costituente. (Discussione e ratifica). (520-158-bis)</i>	879
PRESIDENTE	879
<i>Decreto legislativo 3 aprile 1947, n. 372, concernente « Istituzione del Consorzio per la zona industriale apuana » e decreto legislativo 31 marzo 1948, n. 242 concernente « Modificazioni al decreto legislativo 3 aprile 1947, n. 372, concernente l'istituzione del Consorzio per la zona industriale apuana ». (Seguito della discussione e ratifica). (520-174)</i>	879
PRESIDENTE	879, 880
TOGNI	880
<i>Decreto legislativo 20 marzo 1948, n. 369, concernente: « Compensi per notificazioni degli atti della amministrazione finanziaria relativi all'accertamento e alla liquidazione delle imposte, delle tasse e delle imposte indirette sugli affari ». (Discussione e ratifica con modificazioni). (520-182)</i>	880
PRESIDENTE	880, 881
CASTELLI EDGARDO, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>	881
<i>Decreto legislativo 29 luglio 1947, n. 804, concernente « Riconoscimento giuridico degli Istituti di patronato e di assistenza sociale ». (Discussione e ratifica). (520-163)</i>	881
PRESIDENTE	881
MURDACA, <i>Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i>	881
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	881

La seduta comincia alle 9,15.

DE' COCCI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Bettiol Giuseppe e De Michele.

Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che il deputato Angelucci Nicola è sostituito, per la seduta odierna, dal deputato Togni.

Discussione sul disegno di legge: Ratifica del decreto legislativo 3 ottobre 1947, n. 1222, concernente l'assunzione obbligatoria dei mutilati ed invalidi del lavoro nelle imprese private. (Modificato dalla Commissione speciale ratifica del Senato). (520-112-B).

PRESIDENTE. È all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Ratifica del decreto legislativo 3 ottobre 1947, n. 1222, concernente l'assunzione obbligatoria dei mutilati ed invalidi del lavoro nelle imprese private ».

Comunico che il decreto legislativo in oggetto era stato ratificato, con modificazioni, dalla nostra Commissione, nella seduta del 10 luglio 1952, con il seguente articolo unico:

« Il decreto legislativo 3 ottobre 1947, numero 1222, è ratificato con le seguenti modificazioni:

« *Art. 1. — È aggiunto il seguente comma:*

« Per le imprese esercenti servizi pubblici di trasporto in concessione e per gli enti pubblici locali esercenti gli stessi servizi, valgono le limitazioni percentuali e le qualifiche stabilite nella seconda tabella annessa all'articolo 12 della legge 3 giugno 1950, n. 375 ».

« *Art. 4. — Al primo comma, dopo le parole: dei datori di lavoro, sono aggiunte le parole: nonché di un sanitario, designato dall'I.N.A.I.L. ».*

La Commissione speciale del Senato, nella seduta del 21 novembre 1952, ha, invece, approvato la ratifica pura e semplice del decreto legislativo in esame, con il seguente articolo unico:

« Il decreto legislativo 3 ottobre 1947, n. 1222, è ratificato ».

Prego l'onorevole Spoletti, relatore, di volere riferire in merito.

SPOLETI, *Relatore*. La nostra Commissione, a mio avviso, aveva fatto cosa saggia a premurarsi che, per determinate assun-

COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 12 MARZO 1953

zioni, fosse richiesta una particolare idoneità fisica da valutarsi con criteri non generici, specie per quanto riguarda le particolari mansioni che il personale da assumere deve espletare.

La Commissione era, del resto, anche d'accordo con il Governo, perché originariamente l'emendamento proposto era già contenuto nella legge 3 giugno 1950, n. 375. In altri termini, si restringevano quelli che potevano essere i requisiti fisici richiesti per determinate assunzioni. La Commissione del Senato non ha creduto di poter approvare questo nostro emendamento che, in effetti, era stato anche illustrato e sostenuto dal ministro Rubinacci. In quella occasione, ci si preoccupò che fosse compreso nella Commissione che doveva accertare l'idoneità fisica di questo personale un medico; e fu appunto proposto che fosse un medico dell'I.N.A.I.L., quale sanitario più qualificato. La suddetta Commissione del Senato — ripeto, e non so rendermi conto delle ragioni che l'abbiano indotta ad essere d'avviso diverso dalla nostra Commissione — non ha ritenuto di aderire a questo criterio. Comprendo che può essere forse superfluo preoccuparsi di queste indicazioni, perché è evidente che le imprese esercenti i servizi pubblici di trasporto in concessione e gli enti pubblici locali esercenti gli stessi servizi, si vedranno costrette, senza dubbio, a respingere quei mutilati ed invalidi che, per le loro particolari infermità, non possono espletare convenientemente il servizio dalle stesse imprese richiesto. La nostra modifica, comunque, era indicativa e introduceva un senso di prudenza nella scelta di questi invalidi e mutilati.

MURDACA, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Era intendimento del Ministero del lavoro e della previdenza sociale apportare al decreto legislativo in esame alcune modificazioni. Comprendo, tuttavia, l'urgenza della chiusura dei lavori della Commissione, ragione per cui il Ministero si riserva di presentare in altra sede le modificazioni in questione. Dichiaro, pertanto, di essere favorevole alla ratifica pura e semplice, nel testo approvato dalla Commissione speciale del Senato.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni, pongo in votazione il testo modificato dalla Commissione del Senato, concernente la formula di ratifica pura e semplice:

« Il decreto legislativo 3 ottobre 1947, n. 1222, è ratificato ».

(È approvata).

Avverto che tale formula costituirà l'articolo unico della legge di ratifica.

Pongo in votazione il titolo del disegno di legge, così come risulta approvato dalla Commissione senatoriale e, cioè, senza l'inciso « con modificazioni ».

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Ratifica del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1742, concernente aumento della indennità di accademia prevista per i sottufficiali ammessi a frequentare i corsi presso le accademie militari. (Modificato dalla Commissione speciale ratifica del Senato). (520-199-B).

PRESIDENTE. È all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Ratifica del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1742, concernente aumento della indennità di accademia prevista per i sottufficiali ammessi a frequentare i corsi presso le accademie militari ».

Comunico alla Commissione che, per questo decreto legislativo, la Commissione medesima aveva, nella seduta del 30 ottobre 1952, approvato il diniego di ratifica. La Commissione speciale del Senato, nella seduta del 4 marzo 1953, ha invece approvato la ratifica pura e semplice del decreto legislativo in questione.

JANNUZZI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Come gli onorevoli colleghi hanno compreso, non si tratta di una modifica. La Commissione della Camera aveva negato la ratifica ritenendo che la materia in oggetto fosse stata disciplinata da altre leggi successive. La Commissione senatoriale ha, invece, ritenuto che, pur essendo esatta questa circostanza, è sempre opportuno ratificare il precedente decreto legislativo agli effetti che, *medio tempore*, si sono verificati. Ritengo che si possa aderire a tale tesi e prego, pertanto, la Commissione di voler ratificare il decreto legislativo senza modificazioni.

PRESIDENTE. La nostra Commissione aveva approvato il seguente titolo:

« Diniego di ratifica del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1742, concernente aumento della indennità di accademia prevista per i sottufficiali ammessi a frequentare i corsi presso le accademie militari ».

COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 12 MARZO 1953

La Commissione speciale del Senato, approvando, come si è detto, la ratifica pura e semplice, ha modificato tale titolo nel seguente:

« Ratifica del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1742, concernente aumento della indennità di accademia prevista per i sottufficiali ammessi a frequentare i corsi presso le accademie militari ».

Pongo in votazione questa modifica apportata al titolo del disegno di legge dalla Commissione speciale del Senato.

(È approvata).

La medesima Commissione del Senato ha, quindi, approvato, come articolo unico della legge di ratifica, la consueta formula di ratifica pura e semplice:

« Il decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1742, è ratificato ».

La pongo in votazione.

(È approvata).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 21 aprile 1948, n. 753, concernente temporanee modificazioni all'ordinamento dell'Accademia militare per gli anni accademici 1945-46 e 1946-47. (Modificato dalla Commissione speciale del Senato). (520-202-B).

PRESIDENTE. È all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 21 aprile 1948, n. 753, concernente temporanee modificazioni all'ordinamento dell'Accademia militare per gli anni accademici 1945-46 e 1946-47 ».

Comunico alla Commissione che questo decreto legislativo era stato da noi ratificato nella seduta del 30 ottobre 1952, con l'approvazione del seguente testo:

« Il decreto legislativo 21 aprile 1948, n. 753, è ratificato con le seguenti modificazioni:

« Art. 1. — Dopo le parole: vigenti disposizioni, sono soppresse le parole: per gli anni accademici 1945-46 e 1946-47 ».

La Commissione speciale del Senato, nella seduta del 4 marzo 1953, apportando una ulteriore modificazione, ha approvato il seguente testo:

ARTICOLO UNICO.

Il decreto legislativo 21 aprile 1948, n. 753, è ratificato con le seguenti modificazioni:

ART. 1. — Dopo le parole: vigenti disposizioni, sono soppresse le parole: per gli anni accademici 1945-46 e 1946-47; e dopo le parole: nelle Armi di fanteria, è aggiunta la parola: cavalleria.

ART. 2, terzo comma. — Dopo le parole: al corso di fanteria, è aggiunta la parola: cavalleria.

ART. 3, primo comma. — Dopo le parole: per le Armi di fanteria, è aggiunta la parola: cavalleria.

ART. 12. — Alla lettera a) sono aggiunte le parole: gli esami sono necessari per i giovani sprovvisti del diploma di maturità classica o scientifica ovvero di altri diplomi di istruzione media di secondo grado ritenuti equipollenti.

JANNUZZI, Sottosegretario di Stato per la difesa. Il Senato ha soltanto aggiunto la parola « cavalleria » nel testo del decreto legislativo, in considerazione del fatto che i corsi per ufficiali di cavalleria sono stati istituiti successivamente al decreto legislativo. Si tratta, quindi, di una integrazione dovuta ad una situazione di fatto intervenuta.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, pongo allora in votazione le nuove modificazioni introdotte all'articolo 1, nel testo poc'anzi letto:

(Sono approvate).

Pongo in votazione la modificazione introdotta all'articolo 2, terzo comma.

(È approvata).

Pongo in votazione la modificazione all'articolo 3, primo comma.

(È approvata).

Pongo in votazione la modificazione all'articolo 12.

(È approvata).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 12 MARZO 1953

Discussione del disegno di legge: Diniego di ratifica del decreto legislativo 25 settembre 1947, n. 1249, concernente riacquisto della cittadinanza italiana da parte degli italiani che divengono cittadini del Territorio Libero di Trieste. (Modificato dalla Commissione speciale ratifica del Senato). (520-159-B).

PRESIDENTE. È all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Diniego di ratifica del decreto legislativo 25 settembre 1947, n. 1249, concernente il riacquisto della cittadinanza italiana da parte degli italiani che divengono cittadini del Territorio Libero di Trieste ».

Ricordo che il decreto legislativo in questione era stato ratificato, senza modificazioni, dalla nostra Commissione, nella seduta del 3 luglio 1952, come facente parte dell'elenco di decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo della Costituente e concernenti il Ministero dell'interno, elenco contenuto nel disegno di legge n. 520-159.

La Commissione speciale del Senato, esaminando tale disegno di legge n. 520-159, ha stralciato dall'elenco suddetto il decreto legislativo 25 settembre 1947, n. 1249 e ne ha approvato il diniego di ratifica.

Dal contenuto del decreto stesso si evincono le ragioni che sostanziano, data la mutata situazione politica, l'approvazione del diniego.

Ciò mi esime, pertanto, dal riferire ulteriormente.

Se non vi sono obiezioni, pongo in votazione la consueta formula di diniego di ratifica che costituisce l'articolo unico della legge di ratifica, così come approvato dalla suddetta Commissione senatoriale:

« Il decreto legislativo 25 settembre 1947, n. 1249, non è ratificato ».

(È approvata).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Seguito della discussione del disegno di legge: Ratifica, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98, dei decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo della Costituente. (520).

PRESIDENTE. Riprendiamo la discussione di decreti legislativi contenuti nel disegno di legge n. 520.

Discussione sulla ratifica e norme interpretative del decreto legislativo 11 marzo 1948, n. 460, concernente l'adeguamento dell'indennità di rappresentanza ai funzionari della carriera diplomatica consolare di cui all'articolo 9 della legge 2 giugno 1947, n. 862. (520-184).

PRESIDENTE. È all'ordine del giorno la discussione sulla ratifica del decreto legislativo 11 marzo 1948, n. 460, concernente: « Adeguamento dell'indennità di rappresentanza ai funzionari della carriera diplomatica consolare di cui all'articolo 9 della legge 2 giugno 1947, n. 862 ».

Onorevoli colleghi, do lettura del testo proposto dal Ministro degli affari esteri come legge di ratifica:

ART. 1.

Il decreto legislativo 11 marzo 1948, n. 460, è ratificato.

ART. 2.

La disposizione di cui al secondo comma dell'articolo unico del decreto legislativo 11 marzo 1948, n. 460, va interpretata nel senso che l'indennità sia computata sugli stipendi spettanti ai funzionari nel tempo in cui essa si riferisce, ancorché disposizioni di carattere generale concernenti miglioramenti economici al personale statale dispongano diversamente per le indennità comunque commisurate agli stipendi.

ART. 3.

La indennità medesima, nella misura di cui al primo comma dell'articolo unico del decreto legislativo 11 marzo 1948, n. 460, viene estesa al personale di ruolo degli addetti stampa, istituito con regio decreto 3 febbraio 1936, n. 447, al personale del ruolo dei servizi tecnici, istituito con regio decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 1931, al personale del ruolo dei commissari tecnici per l'Oriente, istituito con regio decreto 5 settembre 1940, n. 1597, al personale del ruolo dei commissari consolari, istituito con regio decreto 11 luglio 1941, n. 382, e al personale del ruolo degli uffici commerciali, istituito con regio decreto 2 dicembre 1941, n. 1326 ».

Do ora lettura del testo originale dell'articolo unico del decreto legislativo in esame:

« L'indennità di cui all'articolo 9 della legge 2 giugno 1927, n. 862, è stabilita a decor-

COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 12 MARZO 1953

rere dal 1° luglio 1947 e per le funzioni di cui siano rispettivamente investiti, in misura pari ad un terzo dello stipendio per il segretario generale e per i direttori generali; ad un quarto dello stipendio per i vice direttori generali (non più di uno per ciascuna direzione generale), per i capi servizio e per i capi ufficio; ad un quinto dello stipendio per i segretari.

L'indennità medesima è computata sugli stipendi spettanti ai funzionari nel tempo cui essa si riferisce ».

Do ora lettura della relazione ministeriale al suddetto testo proposto come legge di ratifica:

« Le integrazioni che si propongono in sede di ratifica del provvedimento sono determinate, in relazione al testo degli articoli aggiuntivi 2 e 3, dalle seguenti considerazioni:

Art. 2. — La dichiarazione interpretativa in esso contenuta tende a rendere operante nel tempo la norma di cui al secondo comma dell'articolo unico del decreto legislativo originario, giacché in sede di applicazione è già sorto dubbio da parte degli organi di controllo, che l'indennità di rappresentanza per i funzionari della carriera diplomatico-consolare debba rimanere cristallizzata nelle misure corrispondenti agli stipendi vigenti alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 11 marzo 1948, n. 460.

È noto, infatti, che, in sede di provvedimenti concernenti miglioramenti economici di carattere generale a favore dei dipendenti statali, viene di regola inserita una norma che esclude dall'applicazione dei miglioramenti stessi le indennità e gli assegni accessori comunque commisurati allo stipendio (vedasi da ultimo l'articolo 2 della legge 12 aprile 1949, n. 149, e l'articolo 3 della legge 8 aprile 1952, n. 212).

È, invece, in proposito da considerare che scopo della norma di cui al secondo comma dell'articolo unico del decreto legislativo 11 marzo 1948, n. 460, è quella di assicurare in ogni tempo l'automatico adeguamento della indennità di rappresentanza agli stipendi in effettivo godimento, e ciò risulta chiaramente espresso dal testo letterale ove è detto: « l'indennità medesima è commutata sugli stipendi spettanti ai funzionari nel tempo in cui essa si riferisce ».

È evidente che, ove si fosse voluto intendere diversamente, non sarebbe stato necessario far riferimento agli stipendi, ma sareb-

be bastato stabilire senz'altro le indennità in cifre fisse ed assolute.

Art. 3. — Secondo il testo dell'articolo unico, l'indennità di rappresentanza ai funzionari che prestano servizio al Ministero, è attribuita soltanto al personale appartenente al ruolo della carriera diplomatico-consolare.

Poiché, peraltro, le funzioni di segretario negli uffici del Ministero sono esercitate, talvolta anche da altri funzionari di gruppo 4 (ruolo degli addetti commerciali, ruolo degli addetti stampa, ruolo dei commissari tecnici per l'oriente, ruolo dei commissari consolari, ruolo dei servizi tecnici), si ritiene equo estendere anche ai funzionari dei predetti ruoli la indennità di cui sopra.

È da rilevare in proposito che i funzionari dei ruoli diversi dal ruolo diplomatico-consolare in servizio al Ministero, sono in numero esiguo. Attualmente sono in numero di 21. Per estendere ad essi l'indennità di rappresentanza, si prevede un onere annuo di quattro milioni circa ».

Do, quindi, lettura del parere espresso dalla IV Commissione finanze e tesoro, nella seduta del 5 dicembre 1952:

« La IV Commissione permanente finanze e tesoro, esaminato nella seduta del 5 dicembre 1952, per il parere della Commissione speciale di ratifica, il disegno di legge: « Ratifica e norme interpretative del decreto legislativo 11 marzo 1948, n. 460, concernente l'adeguamento dell'indennità di rappresentanza ai funzionari della carriera diplomatico-consolare di cui all'articolo 9 della legge 2 giugno 1927, n. 862 » (520-184), ha espresso parere favorevole all'articolo 2 (aggiuntivo), giacché la disposizione in esso contenuta ha carattere di precisazione e non innovativa.

Per quanto, poi, riguarda l'articolo 3 (aggiuntivo), la Commissione ha espresso parere contrario perché l'indennità di rappresentanza ha carattere del tutto particolare essendo limitata al personale diplomatico e, pertanto, non è possibile, per ragioni di principio, estenderla all'altro personale della stessa amministrazione.

D'altra parte, manca l'indicazione dei mezzi con cui si intenderebbe far fronte al maggior onere che l'approvazione di tale disposizione comporterebbe ».

TAVIANI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. A seguito del parere contrario della Commissione finanze e tesoro, dichiaro di ritirare il secondo articolo innovativo proposto.

COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 12 MARZO 1953

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni, pongo in votazione la consueta formula di ratifica:

« Il decreto legislativo 11 marzo 1948, n. 460, è ratificato.

(È approvata).

Avverto che tale formula costituirà l'articolo 1 della legge di ratifica.

Pongo, ora, in votazione il primo articolo innovativo proposto dal Ministro degli affari esteri e testé letto.

Avverto che tale articolo costituirà l'articolo 2 della legge di ratifica.

Il secondo articolo proposto dal Ministero degli affari esteri, in seguito al parere negativo della IV Commissione finanze e tesoro, è stato ritirato.

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione sulla ratifica di decreti legislativi concernenti il Ministero del tesoro, emanati dal Governo durante il periodo dell'Assemblea Costituente. (520-154-ter.).

PRESIDENTE. È all'ordine del giorno la discussione sulla ratifica di decreti legislativi concernenti il Ministero del tesoro, emanati dal Governo durante il periodo dell'Assemblea Costituente.

Questo disegno di legge contiene il terzo ed ultimo elenco dei decreti legislativi concernenti tale Ministero, che vengono ratificati senza modificazioni.

Do, ora, lettura dell'articolo unico della legge di ratifica:

ARTICOLO UNICO.

I seguenti decreti legislativi sono ratificati, salvi gli effetti degli atti legislativi di modifica o di abrogazione dei decreti stessi:

17 luglio 1947, n. 691. — Istituzione di un Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

15 aprile 1948, n. 664. — Autorizzazioni di spesa per concessione di contributi nelle spese per impianti di enopoli e di cantine sociali.

Comunico che il Ministero del tesoro ha espresso parere favorevole alla ratifica, senza modificazioni, dei due suddetti decreti legislativi.

Se non vi sono osservazioni, pongo in votazione la formula di ratifica e l'elenco dei decreti legislativi, testé letti.

(Sono approvati).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto alla fine della seduta.

Discussione sulla ratifica di decreti legislativi concernenti il Ministero delle finanze, emanati dal Governo durante il periodo dell'Assemblea Costituente. (520-158-bis.).

PRESIDENTE. È all'ordine del giorno la discussione sulla ratifica di « Decreti legislativi concernenti il Ministero delle finanze, emanati dal Governo durante il periodo della Assemblea Costituente ».

Questo disegno di legge contiene il secondo ed ultimo elenco di decreti legislativi concernenti tale Ministero, che vengono ratificati senza modificazioni.

Do ora lettura dell'articolo unico della legge di ratifica:

ARTICOLO UNICO.

I seguenti decreti legislativi sono ratificati, salvi gli effetti degli atti legislativi di modifica o di abrogazione dei decreti stessi:

21 gennaio 1947, n. 25. — Termine per la notificazione dell'avviso di accertamento valore nei trasferimenti della ricchezza.

28 aprile 1947, n. 330. — Riordinamento dell'avocazione dei profitti eccezionali di speculazione.

Comunico che il Ministro delle finanze ha espresso parere favorevole alla ratifica, senza modificazioni, dei decreti legislativi medesimi.

Se non vi sono osservazioni, pongo in votazione la formula di ratifica e l'elenco dei decreti legislativi, testé letti.

(Sono approvati).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto alla fine della seduta.

Discussione sulla ratifica del decreto legislativo 3 aprile 1947, n. 372, concernente istituzione del Consorzio per la zona industriale apuana; e ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 31 marzo 1948, n. 242, recante modificazioni al decreto legislativo 3 aprile 1947, n. 372, concernente l'istituzione del Consorzio per la zona industriale apuana. (520-174).

PRESIDENTE. Avverto che è all'ordine del giorno la discussione sulla ratifica del decreto legislativo 3 aprile 1947, n. 372, concernente: « Istituzione del Consorzio per la zona industriale apuana »; e sulla ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 31 marzo 1948, n. 242, recante: « Modificazioni al de-

COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 12 MARZO 1953

creto legislativo 3 aprile 1947, n. 372, concernente l'istituzione del Consorzio per la zona industriale apuana » (520-174).

Come gli onorevoli colleghi ricordano, per la ratifica dei suddetti decreti legislativi erano stati presentati dall'onorevole Togni alcuni emendamenti. La discussione su detti emendamenti ebbe luogo nelle sedute della Commissione del 20 novembre 1952 e 4 dicembre 1952, e rinviata in attesa di un accordo fra i Ministeri dell'industria e dei trasporti.

In data odierna, l'onorevole Togni ha comunicato che, per accordo intervenuto fra i suddetti ministeri, egli ritira gli emendamenti proposti.

TOGNI. Poiché è stato raggiunto un accordo con il Ministero dei trasporti, in relazione al quale è stata aumentata la dotazione di energia elettrica (non ancora sufficiente, onde sarà necessaria una successiva revisione, ma per il momento ottima base di transazione), non insisto ulteriormente sugli emendamenti che avevo proposto, tanto più che occorre che questo decreto sia ratificato con la massima sollecitudine, in quanto se non ne interviene la ratifica, il Senato non può approvare in via definitiva l'altro disegno di legge per la proroga della suddetta agevolazione.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni, do lettura del nuovo titolo del disegno di legge concernente la ratifica, senza modificazioni, di entrambi i decreti: « Ratifica del decreto legislativo 3 aprile 1947, n. 372, concernente istituzione del Consorzio per la zona industriale apuana; e ratifica del decreto legislativo 31 marzo 1948, n. 342, concernente modificazioni al decreto legislativo 3 aprile 1947, n. 372, concernente l'istituzione del Consorzio per la zona industriale apuana ». (520-174).

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo, quindi, in votazione la formula di ratifica, senza modificazioni, del decreto legislativo 3 aprile 1947, n. 372:

« Il decreto legislativo 3 aprile 1947, n. 372, è ratificato ».

(È approvata).

Avverto che tale formula di ratifica costituirà l'articolo 1 della legge di ratifica.

Pongo in votazione la formula di ratifica, senza modificazioni, del decreto legislativo 31 marzo 1948, n. 242:

« Il decreto legislativo 31 marzo 1948, n. 242, è ratificato ».

(È approvata).

Avverto che tale formula di ratifica costituirà l'articolo 2 della legge di ratifica.

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione sulla ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 20 marzo 1948, n. 369, concernente compensi per notificazioni degli atti dell'amministrazione finanziaria relativi all'accertamento e alla liquidazione delle imposte, delle tasse e delle imposte indirette sugli affari. (520-182).

PRESIDENTE. Avverto che è all'ordine del giorno la discussione sulla ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 20 marzo 1948, n. 369, concernente: « Compensi per notificazioni degli atti dell'amministrazione finanziaria relativi all'accertamento e alla liquidazione delle imposte, delle tasse e delle imposte indirette sugli affari » (520-182).

Do lettura del testo di legge di ratifica proposto dal Ministro delle finanze:

ARTICOLO UNICO.

Il decreto legislativo 20 marzo 1948, n. 369, è ratificato con la seguente modificazione:

« Art. 1. — È sostituito dal seguente:

« Il compenso di cui al decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1945, n. 711, dovuto ai messi notificatori, ai messi comunali e agli agenti degli uffici finanziari provinciali, per la notificazione di qualsiasi atto dell'Amministrazione finanziaria, relativo all'accertamento ed alla liquidazione delle imposte dirette e delle tasse e imposte indirette sugli affari, è fissato in lire 20 quando la notifica è eseguita nei comuni con popolazione fino a 100.000 abitanti e in lire 40 negli altri casi ».

Do lettura del testo originale del succitato articolo 1:

« Il compenso di cui al decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1945, n. 711, dovuto ai messi notificatori, ai messi comunali e agli agenti degli uffici finanziari provinciali per la notificazione di qualsiasi atto della Amministrazione finanziaria, relativo all'accertamento ed alla liquidazione delle imposte dirette e delle tasse ed imposte indirette sugli affari, è fissato in lire 4 quando la notifica è eseguita nei comuni con popolazione fino a 100.000 abitanti e in lire 8 negli altri casi ».

COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 12 MARZO 1953

Do, inoltre, lettura della relazione ministeriale a tale proposta di modifica:

« Da taluni uffici finanziari (Intendenze e Uffici del registro) e dalla categoria dei messi notificatori è stata più volte segnalata a questo Ministero l'inadeguatezza dei compensi previsti dal decreto legislativo indicato in oggetto per le notificazioni degli atti della pubblica amministrazione. L'insufficienza dei compensi, accoppiandosi con la deficienza numerica del personale e concorrendo ad aggravarla, determina spesso la mancata o tardiva notificazione degli atti in parola con danno evidente per lo Stato.

Allo scopo di eliminare gli anzidetti inconvenienti è necessario che il decreto legislativo di cui trattasi venga emendato, aggiornandosi la tariffa dei compensi spettanti al personale addetto alle notificazioni. In proposito si ritiene che, in analogia di quanto recentemente stabilito per gli ufficiali giudiziari, il compenso per ogni atto notificato possa essere fissato in lire 40 nei comuni con popolazione superiore ai 100.000 abitanti e in lire 20 negli altri ».

Comunico alla Commissione che la IV Commissione permanente (Finanze e tesoro), non ha ancora espresso parere in merito.

CASTELLI EDGARDO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. La Commissione finanze e tesoro non ha espresso il parere perché la proposta originaria del Ministero era di 20 e 40 lire e portava ad uno stanziamento di 650 milioni. La proposta viene, ora, modificata in 10 lire fino a 100.000 abitanti e 20 lire negli altri casi, con uno stanziamento di 250 milioni come da ultima nota di variazione. Pertanto, ritengo che la Commissione possa approvare l'emendamento in questi termini, secondo gli accordi intervenuti con detta IV Commissione.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni, pongo in votazione la consueta formula di ratifica con modificazioni:

« Il decreto legislativo 20 marzo 1948, n. 369, è ratificato con la seguente modificazione ».

(È approvata).

Pongo in votazione l'articolo 1 sostitutivo dell'articolo 1 del decreto legislativo di che trattasi, testé letto, con le modifiche delle cifre: « 20 » e « 40 », in: « 10 » e « 20 », proposte dal Governo.

(È approvato).

Formula di ratifica e tale nuovo articolo 1 costituiranno l'articolo unico della legge di ratifica.

Avverto che il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione sulla ratifica del decreto legislativo 29 luglio 1947, n. 804, concernente riconoscimento giuridico degli istituti di patronato e di assistenza sociale. (520-163).

PRESIDENTE. È all'ordine del giorno la discussione sulla ratifica del decreto legislativo 29 luglio 1947, n. 804, concernente: « Riconoscimento giuridico degli istituti di patronato e di assistenza sociale ».

MURDACA, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Era intendimento del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di apportare al decreto legislativo in esame alcune modificazioni. Purtuttavia, comprendendo l'urgenza della chiusura dei lavori della Commissione, il Ministro stesso si riserva di presentare in altra sede le modificazioni in questione.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni, pongo in votazione la consueta formula di ratifica, senza modificazioni:

« Il decreto legislativo 29 luglio 1947, n. 804, è ratificato ».

(È approvata).

Avverto che tale formula di ratifica costituirà l'articolo unico della legge di ratifica.

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge approvati nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

« Ratifica del decreto legislativo 3 ottobre 1947, n. 1222, concernente l'assunzione obbligatoria dei mutilati ed invalidi del lavoro nelle imprese private » (520-112-B):

Presenti e votanti	28
Maggioranza	15
Voti favorevoli	26
Voti contrari	2

(La Commissione approva).

COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 12 MARZO 1953

« Ratifica del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1742, concernente aumento della indennità di accademia prevista per i sottufficiali ammessi a frequentare i corsi presso le accademie militari » (520-199-B):

Presenti e votanti	28
Maggioranza	15
Voti favorevoli	22
Voti contrari	6

(La Commissione approva).

« Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 21 aprile 1948, n. 753, concernente temporanee modificazioni all'ordinamento dell'Accademia militare per gli anni accademici 1945-46 e 1946-47 » (520-202-B):

Presenti e votanti	28
Maggioranza	15
Voti favorevoli	22
Voti contrari	6

(La Commissione approva).

« Diniego di ratifica del decreto legislativo 25 settembre 1947, n. 1249, concernente riacquisto della cittadinanza italiana da parte degli italiani che divengono cittadini del Territorio Libero di Trieste » (520-159-bis):

Presenti e votanti	28
Maggioranza	15
Voti favorevoli	24
Voti contrari	4

(La Commissione approva).

« Ratifica del decreto legislativo 3 aprile 1947, n. 372, concernente istituzione del Consorzio per la zona industriale apuana; e ratifica del decreto legislativo 31 marzo 1948, n. 242, recante modificazioni al decreto legislativo 3 aprile 1947, n. 372, concernente l'istituzione del Consorzio per la zona industriale apuana » (520-174):

Presenti e votanti	28
Maggioranza	15
Voti favorevoli	24
Voti contrari	4

(La Commissione approva).

« Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 20 marzo 1948, n. 369, concernente compensi per notificazioni degli atti della amministrazione finanziaria relativi all'accertamento e alla liquidazione delle imposte, delle tasse e delle imposte indirette sugli affari » (520-182):

Presenti e votanti	28
Maggioranza	15
Voti favorevoli	22
Voti contrari	6

(La Commissione approva).

« Ratifica e norme interpretative del decreto legislativo 11 marzo 1948, n. 460, concernente l'adeguamento dell'indennità di rappresentanza ai funzionari della carriera diplomatico-consolare di cui all'articolo 9 della legge 2 giugno 1927, n. 862 » (520-184):

Presenti e votanti	28
Maggioranza	15
Voti favorevoli	23
Voti contrari	5

(La Commissione approva).

« Ratifica del decreto legislativo 29 luglio 1947, n. 804, concernente riconoscimento giuridico degli Istituti di patronato e di assistenza sociale » (520-163):

Presenti e votanti	28
Maggioranza	15
Voti favorevoli	24
Voti contrari	4

(La Commissione approva).

« Ratifica di decreti legislativi concernenti il Ministero del tesoro, emanati dal Governo durante il periodo dell'Assemblea Costituente » (520-154-ter):

Presenti e votanti	28
Maggioranza	15
Voti favorevoli	24
Voti contrari	4

(La Commissione approva).

« Ratifica di decreti legislativi concernenti il Ministero delle finanze, emanati dal Governo durante il periodo dell'Assemblea Costituente » (520-158-bis):

Presenti e votanti	28
Maggioranza	15
Voti favorevoli	24
Voti contrari	4

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Ambrosini, Basile, Bennani, Bettinotti, Bianco, Biasutti, Buzzelli, Cappugi, Cerabona, Codacci Pisanelli, Chini Coccoli Irene, De' Cocci, Fabriani, Geraci, Germani, Lozza, Luzzatto, Marazza, Natali Ada, Notarianni, Reali, Sampietro Umberto, Sansone, Spoleti, Tarozzi, Togni, Tesauero, Tozzi Condivi.

In congedo:

Bettiol Giuseppe, De Michele.

La seduta termina alle 12.